



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 marzo 2009 (26.03)
(OR. en)**

6257/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0047 (COD)**

**TRANS 56
MAR 17
AVIATION 18
CAB 3
RECH 86
CODEC 426**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione
Data:	24 marzo 2009
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 139 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.3.2009
COM(2009) 139 definitivo

2009/0047 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite a quelle del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo). Al considerando 17 del regolamento (CE) n. 683/2008, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano peraltro la Commissione "a presentare una proposta volta ad allineare formalmente le strutture di gestione dei programmi di cui al regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio ai nuovi ruoli della Commissione e dell'autorità."

Contesto generale

Il regolamento (CE) n. 1321/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006, per tenere conto della cessazione delle attività dell'impresa comune Galileo a partire dal 31 dicembre 2006, ha istituito un'agenzia comunitaria denominata Autorità di vigilanza europea GNSS. La funzione e i compiti originari dell'Autorità sono state definiti per soddisfare le esigenze legate al progetto di concessione della gestione e del finanziamento della fase costitutiva e della fase operativa del programma Galileo. Questo progetto è stato abbandonato nel corso del 2007, e la gestione e il finanziamento della fase costitutiva del programma non saranno affidati al settore privato.

Il regolamento (CE) n. 683/2008, entrato in vigore il 25 luglio 2008, definisce il nuovo quadro della *governance* pubblica e del finanziamento dei programmi Galileo e EGNOS. Prevede il principio di una rigorosa ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità e l'agenzia spaziale europea, e assegna alla Commissione la responsabilità della gestione dei programmi e elenca gli incarichi affidati all'Autorità. Prevede inoltre che l'Autorità svolga i compiti affidateli nel rispetto del ruolo della Commissione in qualità di gestore dei programmi e conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione. Il regolamento (CE) n. 683/2008 di fatto modifica, implicitamente e nella sostanza, il regolamento (CE) n. 1321/2004.

Per i tre motivi illustrati, occorre adesso conformare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 a quelle del regolamento (CE) n. 683/2008.

In primo luogo, la situazione attuale, caratterizzata dalla coesistenza di due testi in parte contraddittori, non è accettabile dal punto di vista giuridico. Occorre eliminare il più rapidamente possibile le incertezze e le ambiguità create da questa situazione, in quanto è in gioco la credibilità del quadro giuridico dei programmi, soprattutto nei confronti dei terzi.

In secondo luogo, occorre provvedere rapidamente all'istituzione di un quadro solido in materia di sicurezza. In effetti il regolamento (CE) n. 683/2008 prevede che la Commissione gestisca tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei sistemi, ma affida nel

contempo all'Autorità di vigilanza il compito di assicurare l'accreditamento ("accreditation") in materia di sicurezza. Il ruolo specifico dell'Autorità a questo proposito deve essere rapidamente chiarito.

In terzo luogo, occorre garantire una buona *governance* dei programmi. Pur avendo modificato i compiti dell'Autorità di vigilanza implicitamente e profondamente, il regolamento (CE) n. 683/2008 non ha cambiato in alcun modo gli organi interni dell'Autorità sui quali la Commissione esercita tuttora un potere limitato. Al fine di garantire che l'autorità agisca "nel rispetto del ruolo della Commissione quale gestore dei programmi" e "conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione", come previsto ormai dal regolamento (CE) n. 683/2008 è necessario apportare le modifiche che consentano di rafforzare il peso della Commissione in seno agli organi interni dell'Autorità. Questo approccio è peraltro conforme alla nuova politica istituita dalla Commissione nei confronti delle agenzie.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite, modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio del 12 dicembre 2006.

Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo).

La proposta mira a modificare il primo di queste due regolamenti.

Coerenza con le altre politiche e gli obiettivi dell'Unione

I programmi Galileo e EGNOS si iscrivono perfettamente nel quadro della strategia di Lisbona.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La consultazione delle parti interessate non si applica in questo caso, in quanto si tratta di conformare un testo esistente ad un testo adottato recentemente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La sola opzione possibile è quella dell'adeguamento del testo del regolamento (CE) n. 1321/2004 alle disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008 entrato in vigore il 25 luglio 2008.

L'altra opzione sarebbe quella di non modificare il testo del regolamento (CE) n. 1321/2004, ma ciò non sarebbe accettabile sul piano giuridico, porrebbe dei gravi problemi in materia di sicurezza e non garantirebbe una *governance* adeguata dei

programmi.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Modifica del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite.

Base giuridica

Articolo 156 del trattato.

Principio di sussidiarietà

La proposta riguarda un settore di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi illustrati qui di seguito.

L'azione proposta è proporzionale allo scopo previsto sotto un duplice aspetto in quanto da una parte solo un regolamento può modificare un regolamento precedente, e d'altra parte le misure proposte si limitano ad adattare un testo alla situazione giuridica derivante dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 683/2008.

Gli oneri finanziari e amministrativi risultanti dalla proposta sono insignificanti in quanto le questioni finanziarie ed amministrative relative ai programmi Galileo e EGNOS sono già state trattate dal regolamento (CE) n. 683/2008.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi seguenti.

In applicazione del principio del "parallelismo delle forme", solo un regolamento può modificare un regolamento precedente.

INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Semplificazione

La proposta semplifica il quadro legislativo.

Le misure proposte contribuiscono ad evitare qualsiasi rischio di confusione e ambiguità sul piano giuridico tra i due testi successivi, in parte contraddittori; mirano

pertanto a razionalizzare l'acquis comunitario.

Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di alcune disposizioni legislative.

Spazio economico europeo

Questo progetto di atto rientra in un settore disciplinato dall'accordo SEE e occorre pertanto estenderlo allo Spazio economico europeo.

Illustrazione dettagliata della proposta, per capitolo o per articolo

Modifica dell'oggetto, dei compiti e della denominazione dell'Agenzia comunitaria istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004, al fine di conformarli alle disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008.

Rafforzamento del ruolo e dei poteri della Commissione in seno a tale Agenzia al fine di garantire che, conformemente al regolamento (CE) n. 683/2008, l'Agenzia svolga i compiti assegnateli nel rispetto del ruolo di gestore svolto dalla Commissione e in conformità degli orientamenti elaborati da quest'ultima.

Istituzione del quadro nel cui ambito l'Agenzia affronta il compito di accreditamento di sicurezza che le è stato affidato e, a tal fine, creazione, in seno all'Agenzia, di un comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei.

Eliminazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 relative alla proprietà dei sistemi, visto che la Comunità europea è proprietaria di questi sistemi in applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 683/2008.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio, del 12 luglio 2004, sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite⁴, modificato dal regolamento (CE) n. 1942/2006 del Consiglio del 12 dicembre 2006⁵ per tener conto della cessazione dell'attività dell'impresa comune Galileo a decorrere dal 31 dicembre 2006, ha istituito un'agenzia comunitaria chiamata Autorità di vigilanza europea GNSS (in appresso "Autorità").
- (2) La funzione e i compiti dell'Autorità, elencati rispettivamente agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004, sono stati definiti per soddisfare le esigenze legate al progetto di concessione della gestione e del finanziamento della fase costitutiva e di quella operativa del programma Galileo. Questo progetto è stato abbandonato nel corso del 2007, e la gestione e il finanziamento della fase costitutiva del programma non saranno concessi al settore privato.
- (3) Il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.

⁵ GU L 367 del 22.12.2006, pag. 18.

di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)⁶ definisce il nuovo quadro della *governance* pubblica e del finanziamento dei programmi Galileo e EGNOS. Prevede il principio di una rigorosa ripartizione delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l'Autorità e l'agenzia spaziale europea (in appresso "ESA"), affida alla Commissione la responsabilità della gestione dei programmi ed elenca i compiti affidati all'Autorità. Prevede inoltre che l'Autorità svolga i compiti che le sono affidati nel rispetto del ruolo della Commissione in qualità di gestore dei programmi e conformemente agli orientamenti forniti dalla Commissione.

- (4) Occorre pertanto conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio a quelle del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (5) Occorre modificare, da una parte il titolo del regolamento che non deve più riguardare in generale le strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite, ma unicamente la creazione di un'agenzia comunitaria, d'altra parte il nome dell'agenzia che, vista la limitazione del suo campo di attività, non si deve più chiamare "Autorità europea di vigilanza GNSS" ma "Agenzia GNSS" (in appresso "l'Agenzia").
- (6) Occorre inoltre modificare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1321/2004 che riguarda l'oggetto del regolamento stesso, che deve essere esclusivamente la creazione dell'agenzia, senza attribuirle il compito di provvedere alla gestione degli interessi pubblici inerenti ai programmi europei GNSS e di esserne l'autorità di regolamentazione.
- (7) Occorre inoltre modificare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1321/2004 relativo ai compiti dell'Agenzia e, a questo proposito, riprendere la definizione dei suoi compiti che figura all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 683/2008.
- (8) Le modifiche del titolo del regolamento (CE) n. 1321/2004 e la denominazione dell'Agenzia comportano la modifica di tutti i passaggi del testo di questo regolamento che menzionano il titolo e la denominazione in questione.
- (9) Inoltre, visto che il regolamento (CE) n. 683/2008 attribuisce alla Comunità europea la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 concernente la proprietà dei sistemi non hanno più ragione d'essere e devono essere soppresse.
- (10) Inoltre, per garantire che l'Agenzia svolga i suoi compiti nel rispetto del ruolo di gestore svolto dalla Commissione e conformemente agli orientamenti da essa elaborati, occorre, da una parte, prevedere esplicitamente che l'Agenzia sia gestita dal suo direttore esecutivo sotto la direzione del consiglio di amministrazione, conformemente agli orientamenti forniti all'Agenzia dalla Commissione, e d'altra parte che il rappresentante della Commissione al consiglio di amministrazione dell'Agenzia disponga della metà dei voti.
- (11) Occorre inoltre consentire al Parlamento europeo di essere rappresentato in seno al consiglio di amministrazione dell'Agenzia in qualità di osservatore, in quanto il

⁶ GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1.

regolamento (CE) n. 683/2008 ha posto in evidenza l'utilità di una stretta cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Occorre inoltre, ai fini di un'adeguata *governance* dei programmi, ridurre da cinque a quattro anni il mandato del direttore esecutivo.

- (12) D'altra parte, vista l'estensione dei compiti affidati all'Agenzia, tra cui figura l'accreditamento in materia di sicurezza, il comitato scientifico e tecnico istituito in seno all'Agenzia deve essere eliminato e il comitato di sicurezza interna ed esterna del sistema deve essere sostituito da un comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei incaricato dei lavori di accreditamento in materia di sicurezza e composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, e in cui l'SG/HR e l'ESA svolgono un ruolo di osservatori.
- (13) Le attività di accreditamento devono essere svolte in modo indipendente nei confronti delle autorità che gestiscono i programmi, in particolare la Commissione, gli altri organi dell'Agenzia e l'ESA, e delle altre entità responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza. Occorre pertanto che il comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei, da una parte sia anche l'autorità di accreditamento dei sistemi in materia di sicurezza, e d'altra parte costituisca, in seno all'Agenzia, un organo autonomo che adotta le sue decisioni in modo indipendente.
- (14) Dato che la Commissione gestirà tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei sistemi a norma del regolamento (CE) n. 683/2008, è di primaria importanza, per garantire una *governance* efficace degli aspetti della sicurezza e rispettare il principio di una rigorosa ripartizione delle competenze prevista da tale regolamento, che le attività del comitato siano strettamente limitate all'accreditamento dei sistemi in materia di sicurezza e che non possano in nessun caso sostituirsi ai compiti affidati alla Commissione.
- (15) Occorre inoltre che le attività di accreditamento siano coordinate con le azioni delle autorità responsabili della gestione dei programmi e delle altre entità responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza. A questo proposito è fondamentale che il comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei sia presieduto dal rappresentante della Commissione.
- (16) Viste la specificità e la complessità dei sistemi, occorre che il comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei esegua i suoi compiti in modo collettivo, sforzandosi di raggiungere un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla sicurezza, e che sia istituita una procedura di *follow-up* permanente per gestire nel miglior modo possibile l'insieme delle decisioni specifiche che si devono adottare. È indispensabile che i lavori di accreditamento siano affidati a persone altamente qualificate per l'accreditamento di sistemi complessi che posseggono il nulla osta di sicurezza del livello necessario.
- (17) Per consentire a questo comitato di svolgere la propria funzione, occorre prevedere inoltre che gli Stati membri gli comunichino tutta la documentazione utile, autorizzino il personale incaricato dal comitato ad avere accesso a tutti i siti relativi alla sicurezza dei sistemi situati nel loro territorio e che siano responsabili, a livello locale, dell'accreditamento di sicurezza dei siti che si trovano nel loro territorio.

- (18) Ai fini di un'adeguata gestione amministrativa, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia deve poter adottare tutte le decisioni suscettibili di garantire che l'Agenzia svolga i suoi compiti. Occorre inoltre che la data in cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dopo averla adottata, trasmette alle varie istituzioni comunitarie la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, conformemente all'articolo 6, lettera g), del regolamento (CE) n. 1321/2004, sia fissata in relazione alla data in cui il direttore esecutivo dell'Agenzia trasmette i conti definitivi dell'Agenzia a queste stesse istituzioni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, di questo regolamento.
- (19) I sistemi creati nell'ambito dei programmi europei di radionavigazione satellitare, il cui uso si estende ben oltre le frontiere nazionali degli Stati membri, sono infrastrutture istituite in quanto reti transeuropee a norma delle disposizioni dell'articolo 156 del trattato. Inoltre i servizi offerti grazie a questi sistemi contribuiscono allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture di trasporto, telecomunicazioni e energia.
- (20) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1321/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1321/2004

Il regolamento (CE) n. 1321/2004 è modificato come segue:

- (1) il titolo del regolamento è “Regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio che istituisce l'Agenzia GNSS.”;
- (2) gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai tre articoli seguenti:

“Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un'agenzia comunitaria denominata “Agenzia GNSS” (in appresso “l'Agenzia”).

Articolo 2

Compiti

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto del ruolo della Commissione quale gestore dei programmi GNSS europei, l'Agenzia, nell'ambito di questi programmi, svolge i seguenti compiti, conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione:

a) per quanto riguarda la sicurezza dei programmi GNSS europei, e fatte salve le disposizioni degli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento e del Consiglio, l'Agenzia garantisce:

- i) l'accreditamento in materia di sicurezza; a tal fine avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua audit di sicurezza dei sistemi GNSS europei;

- ii) il funzionamento del centro di sicurezza Galileo, realizzato conformemente alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto delle istruzioni fornite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC;

b) contribuisce alla preparazione della commercializzazione dei sistemi GNSS europei, procedendo anche alle analisi di mercato necessarie;

c) svolge anche altri compiti che possono esserle affidati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, trattando questioni specifiche connesse ai programmi GNSS europei.

Articolo 3

Organi

Gli organi dell'Agenzia sono il consiglio di amministrazione, il comitato di accreditamento in materia di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il direttore esecutivo.”

(3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante designato da ogni Stato membro e da un rappresentante designato dalla Commissione. La durata del mandato dei membri del consiglio di amministrazione è di cinque anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta. Un rappresentante del Parlamento europeo assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore.”

(4) all'articolo 5, paragrafo 7, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

“7. Ciascun membro che rappresenta uno Stato membro dispone di un voto. Il membro che rappresenta la Commissione dispone di un numero di voti uguale a quello della totalità dei voti dei rappresentanti degli Stati membri. Il direttore esecutivo dell'Agenzia ha diritto di voto.”

(5) all'articolo 6, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) è responsabile di tutte le decisioni relative ai compiti di cui all'articolo 2, e riguardanti il funzionamento del centro di sicurezza Galileo; in ogni caso, queste decisioni sono adottate previa consultazione della Commissione;”

- (6) all'articolo 6, lettera g), l'espressione "entro il 15 giugno" è sostituita dall'espressione "entro il 1° luglio";
- (7) all'articolo 6 viene aggiunta la lettera i) seguente:

"i) si adopera affinché l'Agenzia svolga i compiti affidateli, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, e adotta tutte le decisioni pertinenti in materia."
- (8) all'articolo 7, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che esercita le sue funzioni sotto la guida del consiglio di amministrazione, conformemente agli orientamenti destinati all'Agenzia formulati dalla Commissione."
- (9) All'articolo 7, l'ultimo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Il mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Questo mandato può essere rinnovato una volta per un periodo di quattro anni."
- (10) all'articolo 8, il testo della lettera g) è sostituito dal testo seguente:

"g) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e la sottopone per approvazione al consiglio di amministrazione;"
- (11) l'articolo 9 è soppresso;
- (12) l'articolo 10 è sostituito dall'articolo seguente:

"Articolo 10

Comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei

1. A norma del presente articolo, in seno all'Agenzia viene istituito un comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei incaricato di svolgere il compito affidato all'Agenzia in materia di accreditamento di cui all'articolo 2, lettera a), punto i). Il comitato costituisce l'autorità di accreditamento dei sistemi in materia di sicurezza.

2. Le attività di accreditamento dei sistemi in materia di sicurezza consistono nella convalida della conformità dei sistemi alle prescrizioni di sicurezza di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008, consentendo in questo modo la loro utilizzazione nel rispetto di tali prescrizioni. Implicano delle decisioni ufficiali di convalida, dette decisioni di accreditamento.

L'azione del comitato è strettamente limitata alle attività di accreditamento di cui sopra e non può in nessun caso sostituirsi a quella affidata alla Commissione dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008.

3. Il comitato è composto da un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione scelti tra esperti riconosciuti in materia di

accreditamento. Un rappresentante dell'SG/AR e un rappresentante dell'ESA assistono alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.

4. Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato osserva i principi seguenti:

- i compiti sono svolti in modo collettivo, sforzandosi di individuare un consenso e coinvolgendo tutti gli operatori interessati dalla sicurezza;

- viene istituita una procedura di *follow-up* permanente per gestire nel miglior modo possibile l'insieme delle decisioni particolari da adottare;

- le attività di accreditamento sono affidate a persone altamente qualificate per l'accREDITamento di sistemi complessi e che posseggono un'alta sicurezza del livello adeguato;

- le attività di accreditamento sono svolte conciliando l'esigenza di indipendenza e la necessità di un coordinamento adeguato, sia nei confronti delle autorità responsabili della gestione dei programmi che nei confronti delle entità responsabili dell'applicazione delle prescrizioni in materia di sicurezza.

5. Il comitato è presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

6. Il comitato dispone di tutti i mezzi necessari per svolgere la propria missione, in particolare per preparare i suoi fascicoli, avviare e sorvegliare l'attuazione delle procedure di sicurezza, realizzare degli audit di sicurezza dei sistemi, preparare le sue decisioni e garantire le attività di segreteria, in coordinamento con la Commissione, l'SG/AR, l'ESA e gli Stati membri.

7. Il comitato adotta le sue decisioni alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente del comitato non partecipa al voto.

La Commissione informa, se del caso, il comitato dei programmi GNSS europei istituito dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 683/2008, dell'impatto delle decisioni del comitato sull'adeguato svolgimento dei programmi.

8. Ogniqualvolta la sicurezza dell'Unione europea o dei suoi Stati membri possa essere messa a repentaglio dalle delibere del comitato, si applicano le procedure di cui all'azione comune 2004/552/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, sugli aspetti del funzionamento del sistema europeo di radionavigazione via satellite che hanno incidenza sulla sicurezza dell'Unione europea⁷.

9. Gli Stati membri:

- trasmettono al comitato qualsiasi documento utile;

⁷ GU L 246 del 20.7.2004, pag. 30.

- autorizzano il personale incaricato dal comitato ad accedere a tutti i siti che riguardano la sicurezza dei sistemi situati nel loro territorio;
- sono responsabili, a livello locale, dell'accreditamento di sicurezza dei siti che si trovano nel loro territorio e che fanno parte del perimetro di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei; a tal fine cooperano con il comitato.”

(13) all'articolo 11, il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2) Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, le spese amministrative e di infrastruttura, le spese di funzionamento e le spese connesse al funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e ai contratti e gli accordi conclusi dall'Agenzia per svolgere i compiti affidateli.”

(14) l'articolo 22 è soppresso;

(15) in tutti gli articoli in cui compare, il termine “Autorità” è sostituito con il termine “Agenzia”.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1321/2004 sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite.

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: Energia e Trasporti

Capitolo 06 02: Trasporto interno, aereo e marittimo

Programmi europei di radionavigazione satellitare (Galileo e GNOS)

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

06 02 09 01 - Autorità di vigilanza Galileo — Sovvenzione ai titoli 1 e 2

06 02 09 02 - Autorità di vigilanza Galileo — Sovvenzione al titolo 3

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

L'autorità europea di vigilanza dei sistemi di radionavigazione satellitare è un'agenzia comunitaria di regolamentazione, creata per una durata illimitata.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
06020901	Spese non obblig.	CD	NO	SÌ ⁸	NO	N. 1.A
06020902	Spese non obblig.	CD	NO	SÌ	NO	N. 1.A

⁸ Accordo specifico in corso di negoziazione.

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2009	2010	2011	2012	2013	n +5 e segg.	Totale
---------------	---------------	--	------	------	------	------	------	--------------------	--------

Spese operative⁹

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	7,800 ¹⁰	7,890	8,200	9,600	11,500		
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	7,800	7,890	8,200	9,600	11,500		

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento¹¹

Assistenza tecnica e amministrativa – ATA (SND)	8.2.4.	c							
---	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a + c	7,800 ¹²	7,890	8,200	9,600	11,500		
Stanziamenti di pagamento		b + c	7,800	7,890	8,200	9,600	11,500		

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento¹³

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122		
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e							

⁹ Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

¹⁰ Ivi compresi 2 milioni di entrate assegnate, provenienti dall'eccedenza di esercizio del 2007 e ivi compresa la riserva di 390 000 euro sul titolo 3.

¹¹ Spese che rientrano nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

¹² Ivi compresi 2 milioni di entrate assegnate, provenienti dall'eccedenza di esercizio del 2007 e ivi compresa la riserva di 390 000 euro sul titolo 3.

¹³ Spese che rientrano nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a + c + d + e	7,922	8,012	8,322	9,722	11,622		
TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b + c + d + e	7,922	8,012	8,322	9,722	11,622		

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione al cofinanziamento di diversi organismi):

milioni di euro (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a + c + d + e + f							

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- ☐ La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- ☒ La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- ☐ La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale¹⁴ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- ☒ Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- ☐ La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

¹⁴ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n - 1]	Situazione a seguito dell'azione					
			[Anno n]	[n + 1]	[n + 2]	[n + 3]	[n + 4]	[n + 5] ¹⁵
	a) Entrate in valore assoluto							
	b) Variazione delle entrate	Δ						

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2009	2010	2011	2012	2013	n +5 e segg.
Totale risorse umane	1	1	1	1	1	

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

È necessario modificare esplicitamente e rapidamente il regolamento (CE) n. 1321/2004 per le ragioni seguenti:

- (1) la situazione attuale, caratterizzata dalla coesistenza di due testi in parte contraddittori – il regolamento (CE) n. 1321/2004 e il regolamento (CE) n. 683/2008 – non è accettabile sul piano giuridico. Occorre eliminare il più rapidamente possibile le incertezze e le ambiguità create da questa situazione e adeguare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1321/2004 a quelle del regolamento (CE) n. 683/2008. È in gioco la credibilità del quadro giuridico dei programmi, soprattutto nei confronti dei terzi.
- (2) In effetti il regolamento (CE) n. 683/2008 prevede che la Commissione gestisca tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei sistemi, ma affida nel contempo all'Autorità di vigilanza il compito di assicurare l'accreditamento ("accreditation") in materia di sicurezza. Occorre chiarire rapidamente il ruolo dell'Agenzia per quanto riguarda la sicurezza e l'accreditamento;
- (3) occorre garantire un'adeguata *governance* pubblica dei programmi. Il regolamento (CE) n. 683/2008 non ha cambiato affatto gli organi interni dell'Autorità in seno ai quali la Commissione dispone tuttora di un potere limitato. Per garantire che l'Autorità agisca d'ora in poi "nel rispetto del ruolo della Commissione in qualità di gestore dei programmi" e "conformemente

¹⁵ Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

agli orientamenti forniti dalla Commissione”, occorre porre rimedio a questa situazione.

Non va dimenticato inoltre che al considerando 17 del regolamento (CE) n. 683/2008, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano peraltro la Commissione “a presentare una proposta volta ad allineare formalmente le strutture di gestione dei programmi di cui al regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio ai nuovi ruoli della Commissione e dell’autorità”.

5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Come indicato nel considerando 33 del regolamento (CE) n. 683/2008, la realizzazione dei sistemi di radionavigazione satellitare non può essere attuata in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto va oltre le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro. L’azione a livello comunitario è pertanto la più adeguata per realizzare adeguatamente i programmi GNSS europei (Galileo e EGNOS).

D’altra parte, per le ragioni illustrate precedentemente, la proposta è compatibile con il regolamento (CE) n. 683/2008 che costituisce l’atto di base dei programmi GNSS europei e prevede in particolare il loro finanziamento nel corso del periodo 2008-2013.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Gli obiettivi seguenti sono assegnati all’Agenzia mediante la presente modifica del regolamento:

- l’accreditamento di sicurezza; l’Agenzia deve avviare e controllare l’attuazione delle procedure di sicurezza ed effettuare audit di sicurezza dei sistemi GNSS europei;
- contribuire alla preparazione della commercializzazione dei sistemi GNSS europei, procedendo anche alle analisi di mercato necessarie;
- utilizzare il centro di sicurezza Galileo, conformemente alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto delle istruzioni fornite nel quadro dell’azione comune 2004/552/PESC.

Va rilevato che la programmazione finanziaria includeva in modo esplicito gli obiettivi 1 & 2 poiché facevano già parte dei compiti affidati all’Agenzia in virtù del regolamento 1321/2004, modificato dal regolamento 1942/2006. La revisione oggetto della presente nota menziona tuttavia un terzo compito: il funzionamento del centro di sicurezza che ha un impatto considerevole sul personale dell’Agenzia e dunque sulla programmazione di bilancio, in particolare negli ultimi due anni (avvio delle attività del centro di sicurezza).

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

☐ ***Gestione centralizzata***

- ☐ diretta da parte della Commissione
- ☐ indiretta, con delega a:
 - ☐ agenzie esecutive,
 - ☐ organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario,
 - ☐ organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico.

☐ ***Gestione concorrente o decentrata***

- ☐ con Stati membri
- ☐ con paesi terzi

☐ ***Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)***

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

I conti dell'Agenzia sono soggetti all'approvazione della Corte dei conti e alla procedura di scarico. Il servizio di audit interno della Commissione è il revisore contabile interno dell'Agenzia.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

La valutazione ex-ante è stata realizzata al momento dell'istituzione dell'Agenzia nel 2004.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

La presente modifica del regolamento dell'Agenzia mira a tenere conto degli insegnamenti tratti dall'esperienza della gestione dell'Agenzia e del suo contributo e del suo ruolo nei programmi europei di radionavigazione satellitare.

Si iscrive in una valutazione più generale relativa alla gestione dei programmi europei di radionavigazione satellitare e che ha portato all'adozione del regolamento 683/2008.

6.2.3. *Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

7. MISURE ANTIFRODE

L'Agenzia è soggetta al controllo dell'Ufficio di lotta antifrode.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2009		2010		2011		2012		2013		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale	Numero di risultati	Costo totale		
OBIETTIVO OPERATIVO 1 ¹⁶	Accreditamento in materia di sicurezza															
Titolo 1&2				2,300		3,100		3,200		3,300		3,500				15,400
Titolo 3				1,700		1,500		1,500		1,500		1,500				7,700
Totale parziale Obiettivo 1				4,000		4,600		4,700		4,800		5,000				23,100
OBIETTIVO OPERATIVO 2	Contribuire alla preparazione della commercializzazione															
Titolo 1&2				2,200		2,290		2,300		2,400		2,500				11,690
Titolo 3				1,600		1,000		1,000		1,000		1,000				5,600

¹⁶ Quale descritto nella sezione 5.3.

ridotto a 2,500, importo che deve consentire di mantenere la capacità dell'Autorità a svolgere periodicamente gli studi di mercato e gli studi sulla sicurezza su risorse proprie. Questo importo è mantenuto inalterato per gli anni dal 2011 al 2013.

Nel 2011 l'aumento è limitato a 1 AT (sicurezza) incaricato in particolare del progetto del centro di sicurezza e 1 AC (funzionamento).

Nel 2012 l'avvio del funzionamento del centro di sicurezza Galileo comporterà un aumento considerevole dell'organico con 8 AT supplementari che lavoreranno per il centro. Ciò corrisponde alla fase di avvio (istituzione delle procedure, ambiente di test dei sistemi, formazione....) di tale centro. Per le attività di sostegno a questo centro (contabilità, amministrazione) è stato previsto un posto AC.

Nel 2013 il centro deve essere pienamente operativo (24 ore su 24, 7 giorni su 7) il che comporta 5 AT supplementari per il centro.

Si presuppone che il centro sia stabilito a Bruxelles in infrastrutture preesistenti che non richiedono importanti lavori per la predisposizione di locali. Qualora il centro venisse stabilito altrove gli impatti sul bilancio dovrebbero essere valutati al momento della scelta dell'ubicazione. La dimensione delle équipes è il risultato dei primi studi commissionati dall'Autorità ed è stata paragonata a quanto previsto per questo tipo di centro (24/24 e 7/7) in altri settori (in particolare EMSA).

Le ipotesi in materia di personale sono le seguenti:

	2009	2010	2011	2012	2013
Accreditamento in materia di sicurezza	9	13	14	15	15
<i>Agenti temporanei</i>	5	9	10	10	10
<i>Agenti contrattuali/END</i>	4	4	4	5	5
Contribuire alla preparazione della commercializzazione	9	9	9	9	9
<i>Agenti temporanei</i>	5	5	5	5	5
<i>Agenti contrattuali/END</i>	4	4	4	4	4

Far funzionare il centro di sicurezza Galileo	0	0	0	0	0	8	13
Agenti temporanei	0	0	0	0	0	8	13
Agenti contrattuali/END	0	0	0	0	0	0	0
Sostegno & gestione	17	18	19	19	19	19	19
Agenti temporanei	13	14	14	14	14	14	14
Agenti contrattuali/END	4	4	5	5	5	5	5
Totale	<u>35</u>	<u>40</u>	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>51</u>	<u>56</u>	
Agenti temporanei	23	28	29	29	37	42	
Agenti contrattuali/END	12	12	13	13	14	14	

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5
Funzionari o agenti temporanei ¹⁷ (XX 01 01)	A*/AD						
	B*, C*/AST						
Personale finanziato ¹⁸ con l'art. XX 01 02							
Altro personale finanziato ¹⁹ con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE							

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

I compiti assegnati all'Autorità europea di vigilanza GNSS sono i seguenti:

- (a) per quanto riguarda la sicurezza dei programmi GNSS europei, garantisce:
 - i) l'accreditamento in materia di sicurezza; a tal fine avvia e controlla l'attuazione delle procedure di sicurezza ed effettua audit di sicurezza dei sistemi GNSS europei;
 - ii) il funzionamento del centro di sicurezza Galileo, realizzato conformemente alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto delle istruzioni fornite nel quadro dell'azione comune 2004/552/PESC;
- (b) contribuisce alla preparazione della commercializzazione dei sistemi GNSS, procedendo anche alle analisi di mercato necessarie;
- (c) svolge anche altri compiti che possono esserle affidati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, trattando questioni specifiche connesse ai programmi GNSS europei.

¹⁷ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁸ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁹ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.3. *Origine delle risorse umane (statutaria)*

- ☒ Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- ☐ Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- ☐ Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- ☐ Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- ☐ Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTALE
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ²⁰							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)						

²⁰

Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Un funzionario o una gente temporaneo, equivalente tempo pieno, per garantire la supervisione dell'agenzia

Calcolo - *Personale finanziato con l'articolo XX 01 02*

8.2.6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ²¹							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

²¹ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.